



Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie

Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo (ASIC)

# Statuti

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva dell'ASIC del 13 giugno 2003

# Indice

## **I. Nome e sede dell'Associazione**

- Art. 1:           Nome e sede  
Art. 2:           Scopo

## **II. Soci**

- Art. 3:           Soci attivi  
Art. 4:           Soci onorari  
Art. 5:           Quote annuali  
Art. 6:           Uscita dall'associazione, fine dei diritti di socio

## **III. Organizzazione**

- Art. 7:           Organi  
Art. 8:           Competenze dell'assemblea generale  
Art. 9:           Diritti di voto all'assemblea generale  
Art. 10:          Elezione e costituzione del comitato  
Art. 11:          Compiti del comitato  
Art. 12:          Commissione del comitato  
Art. 13:          Ufficio di revisione  
Art. 14:          Sede amministrativa

## **IV. Finanze, iscrizione al registro di commercio, scioglimento**

- Art. 15:          Finanze  
Art. 16:          Iscrizione al registro di commercio  
Art. 17:          Scioglimento

# I. Nome e sede dell'Associazione

## **Art. 1: Nome e sede**

Sotto la denominazione:

FSKB – Fachverband der Schweizerischen Kies und Betonindustrie

ASGB – Association Suisse de l'industrie des Graviers et du Béton

ASIC – Associazione Svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo

ASAC – Association of the Swiss Aggregate and Concrete Industry

esiste un'associazione per le imprese, secondo art. 60 ff. CCS, che si occupano di estrazione di roccia o ghiaia, produzione o commercio degli stessi, produzione di calcestruzzo, preparazione di inerti di prima e di misti granulari o attività nell'industria delle pietre e della terra.

La sede dell'ASIC è a Berna.

## **Art. 2: Scopo**

L'associazione rappresenta gli interessi dei suoi membri verso le autorità, medie, industria dell'edilizia e al pubblico in generale. Collabora con tali istituzioni mettendo a disposizione le sue competenze tecniche.

L'ASIC si impegna presso le autorità e gli enti pubblici affinché l'estrazione della materia prima ghiaia sia trattata in modo analogo (economicamente, giuridicamente ed ecologicamente) ad altre materie prime di importanza nazionale.

L'ASIC offre i suoi servizi ai membri e informa su novità tecniche, politiche e commerciali. Cura il contatto tra i membri.

L'ASIC cura l'immagine dell'associazione svizzera degli inerti e del calcestruzzo, pubblica direttive, dirige l'Ispettorato di controllo e si occupa di lavori pubblici.

L'ASIC è autorizzata a inoltrare reclami e ricorsi ai fini dell'interesse dell'associazione.

## **II. Soci**

### **Art. 3: Soci attivi**

Soci dell'ASIC sono ditte di diritto privato o pubblico che esercitano l'estrazione di roccia o ghiaia, la produzione ed il commercio degli stessi, produzione di calcestruzzo, preparazione di inerti di prima e di misti granulari o attività nell'industria delle pietre e della terra.

Inoltre possono far parte dell'ASIC associazioni regionali o cantonali che rappresentano gli stessi interessi.

Con l'accettazione, i membri attivi si impegnano a rispettare gli statuti e le decisioni dell'assemblea generale, come pure quelle del comitato.

### **Art. 4: Soci onorari**

Ditte e organizzazioni che collaborano con i soci attivi possono far parte dell'ASIC quali soci onorari.

### **Art. 5: Quote annuali**

La quota annuale per i soci attivi è:

- a) un importo base per ogni impresa
- b) una quota secondo la produzione dell'anno precedente

L'assemblea generale ordinaria può inoltre fissare un importo minimo per tutti i soci. Associazioni regionali e cantonali e i soci onorari pagano un importo globale fisso all'anno.

Se un socio non comunica i dati necessari per l'allestimento della quota, il segretariato ha il diritto di aggiungere un supplemento del 20% sulla quota versata l'anno precedente.

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

### **Art. 6: Uscita dall'associazione, fine dei diritti di socio**

L'uscita è possibile mediante un termine di disdetta di 6 mesi per la fine dell'anno civile. L'appartenenza cessa immediatamente in caso di fallimento del socio o in caso di esclusione da parte del comitato. Soci usciti o estromessi perdono tutti i diritti sul patrimonio dell'ASIC. Soci usciti come pure i loro successori legali sono responsabili di tutti gli impegni assunti quale socio verso l'associazione (per es. quote).

## **III. Organizzazione**

### **Art. 7: Organi**

Gli organi dell'ASIC sono:

- a) l'assemblea generale dei soci (art. 8 e 9)
- b) il comitato (art. 10 e 11)
- c) le commissioni del comitato (art. 12)
- d) l'ufficio di revisione
- e) l'ufficio d'amministrazione-sede (art. 14)

### **Art. 8: Competenze dell'assemblea generale**

L'assemblea generale è composta dai soci secondo art. 3 e 4. È l'organo supremo dell'ASIC. All'assemblea spettano i poteri seguenti:

- a) nomina del presidente e dei membri del comitato dell'associazione
- b) nomina dell'ufficio di revisione
- c) modifiche dello statuto
- d) Approvazione dei conti, discharge per il comitato direttivo e il segretariato
- e) approvazione del preventivo e fissare le quote annuali
- f) approvazione del verbale dell'assemblea generale
- g) fusione con un'altra associazione
- h) scioglimento dell'ASIC

L'assemblea generale ordinaria che approva i conti dell'esercizio ha luogo nella prima metà dell'anno civile. L'invito per l'assemblea generale, con l'indicazione delle trattande, avviene per via scritta, dal comitato almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale. L'assemblea generale decide solo sulle trattande che figurano sull'invito.

Decisioni urgenti possono avvenire anche per via scritta, escluse decisioni sullo scioglimento dell'associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo, fusioni con altre associazioni o modifiche degli statuti. Per decisioni in via scritta, il comitato comunica anche le trattande per via scritta e i soci avranno un termine per decisioni in via scritta di almeno 14 giorni.

### **Art. 9: Diritti di voto all'assemblea generale**

Ogni socio ha il diritto di voto. Ogni quota base pagata vale 1 voto.

Le associazioni regionali e cantonali hanno ognuno 1 voto.

Ogni socio attivo può farsi rappresentare da un altro socio attivo mediante procura scritta. Il voto è pubblico se non viene richiesto e accettato dalla maggioranza un voto segreto. I membri d'onore non hanno diritto di voto.

L'assemblea generale decide sulle trattande e esegue le sue elezioni con voto maggioritario. Lo scioglimento dell'associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo, la fusione con altre organizzazioni e modifiche dello statuto, richiedono una maggioranza di 2/3 di voti dei soci presenti ed aventi diritto di voto legalmente rappresentati. In caso di decisione per via scritta, necessita una maggioranza assoluta di 2/3 di voti inviati. In caso di parità decide il voto del presidente.

Il comitato ha l'obbligo di convocare un'assemblea generale se almeno il 20% dei soci attivi lo richiedono.

#### **Art. 10: Elezione e costituzione del comitato**

Il comitato è composto da 9 – 11 membri. Il comitato deve essere composto in maniera che i singoli membri si completino nelle loro competenze. Inoltre bisogna tener conto delle diverse regioni e soprattutto della minoranza linguistica.

Il presidente ed il comitato sono eletti dall'assemblea generale per la durata di 3 anni. Una rielezione è possibile. Se un membro esce durante il periodo di carica, esso può essere sostituito. Il periodo di carica per il presidente ed i membri inizia con l'elezione dell'assemblea generale. Il comitato si costituisce da solo.

Il presidente o in caso d'impedimento, il vice presidente o il segretariato, su richiesta di 3 membri del comitato, convocano la riunione del comitato. Le decisioni sono prese con maggioranza assoluta. La rappresentanza di membri del comitato non è ammessa. Decisioni su affari che non figurano sulle trattande possono avvenire solo se tutti i membri del comitato sono presenti o diano il loro accordo in seguito. Viene tenuto un verbale per le riunioni del comitato, delle commissioni e delle commissioni tecniche. I membri del comitato, delle commissioni e delle commissioni tecniche ricevono un adeguato indennizzo stabilito dal comitato.

#### **Art. 11: Compiti del comitato**

Il comitato rappresenta l'Associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo verso l'esterno e dirige i suoi affari o li delega. I suoi compiti sono soprattutto:

- a) pianificare ed eseguire le attività secondo gli statuti e le decisioni dell'associazione
- b) preparazione e accettazione dei conti annuali con il relativo preventivo per l'assemblea generale
- c) elezione al massimo di 2 vice presidenti; possono essere eletti quali vice presidenti solo i membri del comitato
- d) elezione del dirigente dell'associazione
- e) nominare commissioni, commissioni tecniche ed eleggere membri del comitato e delle commissioni.

- f) approvazione di regolamenti gestionali e dei compiti del dirigente dell'associazione
- g) ammissione o rifiuto di soci
- h) regolamentare i diritti di firma

Il comitato può delegare certi lavori alle commissioni, alla sede amministrativa, a commissioni tecniche o a certi membri del comitato.

In caso di eventi imprevedibili, il comitato può disporre di un importo di fr. 50'000.- annui oltre al preventivo.

#### **Art. 12: Commissione del comitato**

La commissione del comitato è rappresentata da 3 membri ed è diretta dal presidente. I vice presidenti fanno parte d'ufficio di detta commissione. La commissione del comitato prepara le riunioni del comitato, cura la sorveglianza sull'ufficio amministrativo e le commissioni tecniche ed è competente per altri compiti attribuiti dal comitato.

#### **Art. 13: Ufficio di revisione**

L'assemblea dei soci nomina un ufficio di revisione esterno, che sia membro della camera dei fiduciari e che esegue la revisione secondo tali principi. L'ufficio di revisione controlla l'esattezza dei conti perdite & profitti, del bilancio e la conformità legale della tenuta della contabilità. Allestisce un rapporto per l'assemblea generale dei soci. L'ufficio di revisione viene eletto per la durata di 1 anno ed è rieleggibile.

#### **Art. 14: Sede amministrativa**

Il dirigente dell'associazione partecipa alle riunioni dell'assemblea generale, del comitato e della commissione del comitato con voto consultivo. Le attività della sede amministrativa sono definite da un regolamento organizzativo separato.

## **IV. Finanze, iscrizione al registro di commercio, scioglimento**

#### **Art. 15: Finanze**

Gli introiti dell'ASIC sono le quote annuali dei membri attivi e dei membri d'onore, l'attività dell'ispettorato, incarichi dai membri o da terzi ed altri introiti. Per gli impegni vincolanti l'ASIC risponde solo con il suo patrimonio rispettivamente i suoi soci solo con l'ammontare della loro quota annua dovuta.

**Art. 16: Iscrizione al registro di commercio**

L'ASIC deve essere iscritta al registro di commercio.


**Art. 17: Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'ASIC il capitale rimanente dopo l'adempimento di tutti gli obblighi, viene impiegato secondo la decisione dell'assemblea di liquidazione.

Firme



Jacques W. Grob  
Il presidente:



Martin Weder  
Il dirigente dell'associazione